

Questo testo è una versione provvisoria.

La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.



Legge federale sulle attività informative (LAIIn)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge federale del 25 settembre 2015² sulle attività informative è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni
Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 1 lett. a e d

La presente legge disciplina:

- a. le attività informative del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);
- d. il trattamento dei dati da parte del SIC.

Art. 5 cpv. 5–8

⁵ Il SIC non acquisisce e non tratta dati personali sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. Può tuttavia trattare tali dati per adempiere i propri compiti amministrativi.

⁶ Il SIC può eccezionalmente acquisire e trattare i dati di cui al capoverso 5 relativi a un'organizzazione o a una persona se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a. ciò è necessario ai fini della verifica di cui all'articolo 46 capoverso 2;
- b. sussistono indizi concreti che un'organizzazione o una persona eserciti i propri diritti per preparare o eseguire attività secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a;

RU

¹ FF

² RS 121

- c. ciò è necessario per proteggere un'organizzazione o una persona da un'attività secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a;
- d. si tratta di dati che servono alla valutazione o alla gestione delle fonti;
- e. ciò è indispensabile per la gestione della rete informativa integrata da parte del SIC (art. 54 cpv. 1) o per la definizione delle misure di polizia di sicurezza da parte delle autorità incaricate di ordinare tali misure.

⁷ Il SIC cancella i dati personali trattati in virtù del capoverso 6 lettera b non appena viene meno il motivo del trattamento, ma al più tardi dopo un anno dall'entrata di tali dati, salvo che il motivo sussista ancora.

⁸ Al fine di valutare le minacce rappresentate da organizzazioni, gruppi e persone, il SIC può acquisire e trattare i dati di cui al capoverso 5 relativi a:

- a. organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione (art. 72);
- b. persone che partecipano a un'organizzazione o a un gruppo di questo tipo, mettono a sua disposizione risorse umane o materiale, organizzano azioni propagandistiche a sostegno dei suoi obiettivi, reclutano adepti o promuovono in altro modo le sue attività secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a.

Art. 6 cpv. 1 lett. b, 2^{bis} e 5

¹ Il SIC acquisisce e tratta dati al fine di:

- b. accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della sicurezza che avvengono all'estero e nel ciberspazio:

^{2bis} Il SIC gestisce la rete informativa integrata permanente e, se necessario, quella basata sulla situazione e allestisce il quadro della situazione relativa ai fatti rilevanti sotto il profilo della sicurezza che avvengono in Svizzera e all'estero.

⁵ Il SIC intrattiene contatti con i gestori di infrastrutture critiche e assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di tali infrastrutture.

Art. 7 cpv. 1 lett. e-h, e 1^{bis}-3

¹ Il SIC adotta misure per garantire la protezione e la sicurezza dei suoi collaboratori, delle sue installazioni e dei dati che tratta. A tal fine può:

- e. analizzare l'utilizzazione dei suoi dati e degli apparecchi messi a disposizione da parte del collaboratore; in presenza di indizi concreti di minaccia acuta per la sua sicurezza o di violazioni di prescrizioni di servizio, anche all'insaputa della persona interessata;
- f. in presenza di indizi concreti di minaccia acuta per la sua sicurezza può raccogliere informazioni rilevanti sotto il profilo della sicurezza su un collaboratore nonché acquisire e trattare dati provenienti da fonti accessibili al pubblico e da sistemi d'informazione a esso accessibili nonché dai suoi propri dati per valutare se deve avviare un nuovo controllo di sicurezza relativo alle persone;

- g. fino al termine di un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo gli articoli 27–48 e seguenti della legge del 18 dicembre 2020³ sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) su una persona che rientra nella rosa ristretta dei candidati ai fini di un'assunzione presso il SIC, richiedere informazioni rilevanti sotto il profilo della sicurezza e acquisire e trattare dati provenienti da fonti accessibili al pubblico e da sistemi d'informazione a esso accessibili nonché dai suoi propri dati;
- h. in merito a persone e ad aziende che si candidano per mandati a suo favore o che li eseguono, richiedere informazioni rilevanti sotto il profilo della sicurezza e acquisire e trattare dati provenienti da fonti accessibili al pubblico, da sistemi d'informazione a esso accessibili nonché dai suoi propri dati, se non sono stati eseguiti né un controllo di sicurezza relativo alle persone né una procedura di sicurezza relativa alle aziende secondo la LSIn.

^{1bis} Le misure di cui al capoverso 1 lettere e e f necessitano del consenso scritto di un membro della direzione.

² Il SIC gestisce una rete informatica protetta per impedire a persone non autorizzate di accedere ai propri dati che necessitano di una protezione particolare.

³ Il SIC può dichiarare soggetti ad autorizzazione i viaggi privati dei propri collaboratori in o attraverso Paesi con rischi particolari.

Art. 8 cpv. 1

¹ Per il loro impiego in Svizzera, i collaboratori del SIC possono essere dotati di armi se la loro funzione e i loro compiti li espongono a minacce particolari.

Art. 9 cpv. 3 e 4

³ Le autorità d'esecuzione cantonali possono spontaneamente fare chiarezza su indizi di minacce secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a. Se constatano una minaccia, nel quadro dell'adempimento dell'obbligo di informazione e di comunicazione secondo gli articoli 19 e 20 sono tenuti a rispettare l'articolo 5 capoverso 5.

⁴ Il SIC è il titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 5 lettera j della legge federale del 25 settembre 2020⁴ sulla protezione dei dati (LPD) per quanto concerne i trattamenti di dati effettuati dalle autorità d'esecuzione cantonali secondo la presente legge.

Art. 14 cpv. 3

³ Per tutta la durata dell'osservazione, il SIC può impiegare, al fine di fornire sostegno, un apparecchio di localizzazione sul veicolo o sull'oggetto interessato qualora ciò sia necessario per garantire la continuità dell'osservazione. L'apparecchio di localizzazione può trasmettere alle persone addette all'osservazione solo dati di localizzazione. Le persone addette all'osservazione smettono di trasmettere i dati di localizzazione quando terminano l'osservazione o quando si perde definitivamente il contatto visivo con il veicolo o l'oggetto osservato. Gli eventuali dati memorizzati

³ RS... (FF 2020 8755)

⁴ RS 235.1 [FF 2020 6695]

nell'apparecchio di localizzazione vanno cancellati al più tardi al termine dell'osservazione.

Art. 15 cpv. 1, frase introduttiva, e cpv. 2–4

Concerne soltanto il testo francese

Art. 18 cpv. 1 lett. b^{bis} e c nonché cpv. 2 lett. a e b

¹ Il capo del DDPS può autorizzare l'assegnazione di un'identità fittizia alle persone indicate di seguito per garantire la loro sicurezza o l'acquisizione di dati:

b^{bis}. collaboratori di servizi svizzeri che operano su mandato del SIC conformemente all'articolo 34 capoverso 1;

c. *concerne soltanto il testo francese*

² L'identità fittizia può essere utilizzata fintanto che è necessaria per garantire la sicurezza della persona interessata o l'acquisizione di dati. L'utilizzazione è limitata:

a. a cinque anni al massimo per i collaboratori del SIC, delle autorità d'esecuzione cantonali o dei servizi svizzeri che operano su mandato del SIC; se necessario, il termine può essere prorogato di volta in volta di tre anni al massimo;

b. *concerne soltanto il testo francese*

Art. 19 cpv. 2 lett. f e cpv. 3

² Una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna sussiste quando è a repentaglio un bene giuridico importante quale la vita, l'integrità fisica o la libertà delle persone oppure l'esistenza e il funzionamento dello Stato e la minaccia proviene:

f. da attività nel cyberspazio rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza.

³ Le autorità e le organizzazioni di cui al capoverso 1 sono tenute a mantenere il segreto nei confronti di terzi in merito alle domande del SIC e alle informazioni eventualmente fornite. Sono invece autorizzate a informare gli organi superiori e gli organi di vigilanza.

Art. 20 cpv. 1 lett. b, i e j nonché cpv. 2

¹ Le seguenti autorità sono tenute a fornire al SIC le informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti:

b. l'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC);

i. autorità competenti per l'esercizio e la protezione di sistemi informatici o che sostengono la protezione di sistemi informatici;

j. autorità di vigilanza sul mercato finanziario e autorità che, conformemente alla legge del 10 ottobre 1997⁵ sul riciclaggio di denaro (LRD), ricevono co-

⁵ RS 955.0

municazioni concernenti il sospetto riciclaggio di denaro nei casi di finanziamento del terrorismo e di finanziamento di attività in materia di proliferazione NBC.

² Le autorità di cui al capoverso 1 sono tenute a mantenere il segreto nei confronti di terzi in merito alle domande del SIC e alle informazioni eventualmente fornite. Sono invece autorizzate a informare gli organi superiori e gli organi di vigilanza.

Art. 23 cpv. 2, secondo periodo

Concerne soltanto il testo francese

Art 25 cpv. 1 lett. a e cpv. 3

¹ Se è necessario per individuare, scongiurare o sventare una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2, in casi specifici il SIC può richiedere le informazioni o registrazioni indicate di seguito:

- a. a persone fisiche o giuridiche che effettuano trasporti a titolo professionale o che mettono a disposizione o procurano mezzi di trasporto oppure che gestiscono aziende alberghiere a titolo professionale, informazioni su una prestazione da loro fornita;

³ I privati sono tenuti a mantenere il segreto nei confronti di terzi in merito alle domande del SIC secondo il capoverso 1 e alle informazioni eventualmente fornite.

Art. 26 cpv. 1 lett. b, f e g

¹ Le seguenti misure di acquisizione sono soggette ad autorizzazione:

- b. l'impiego di apparecchi di localizzazione per determinare la posizione e i movimenti di persone o oggetti; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 3;
- f. la richiesta di informazioni sulle relazioni tra una persona fisica o giuridica e commercianti secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera b LRD⁶ oppure tra una persona fisica o giuridica e intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoversi 2–4 LRD;
- g. la sorveglianza di relazioni secondo la lettera f, con indicazione dei dati da fornire.

Art. 27 cpv. 1 lett. a

¹ Il SIC può ordinare una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione a condizione che:

- a. sia soddisfatto uno dei presupposti seguenti:
 1. sussiste una minaccia concreta ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2,

⁶ RS 955.0

2. sussiste una minaccia concreta per interessi internazionali importanti in materia di sicurezza che rientrano in un settore di compiti di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettere a e b e in aggiunta è soddisfatto uno dei presupposti seguenti,
 - un'azione internazionale è indispensabile
 - la mancata esplorazione potrebbe portare a reazioni negative da parte degli Stati interessati nei confronti della Svizzera
 - la mancata esplorazione potrebbe comportare una grave minaccia per la sicurezza della Svizzera,
3. la tutela di altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3 richiede tale misura.

Art. 28 Misure di acquisizione soggette ad autorizzazione ordinate nei confronti di terzi

Il SIC può ordinare una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione nei confronti di terzi se sussistono indizi fondati che la persona riguardo alla quale vengono acquisiti dati utilizza locali, veicoli o contenitori oppure indirizzi postali, collegamenti di telecomunicazione, sistemi o reti informatici di terzi per trasmettere o ricevere dati da e verso tali locali, veicoli, contenitori, indirizzi postali, collegamenti di telecomunicazione, sistemi o reti informatici di terzi o per conservarvi tali dati.

Art. 29 Procedura di autorizzazione: domanda

Se intende ordinare una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione, il SIC sottopone al TAF una domanda con:

- a. l'indicazione dell'obiettivo specifico della misura di acquisizione e la giustificazione della sua necessità nonché le ragioni per cui gli accertamenti già svolti non hanno dato esito positivo oppure risulterebbero altrimenti vani o eccessivamente difficili;
- b. i dati relativi alle persone interessate dalla misura di acquisizione;
- c. l'esatta designazione della misura di acquisizione, della relativa base legale e delle eventuali misure di accompagnamento necessarie per attuarla e porvi fine;
- d. i dati relativi ai procedimenti penali e ai provvedimenti coercitivi ordinati nell'ambito di tali procedimenti penali;
- e. la designazione di eventuali altri servizi che saranno incaricati dell'esecuzione della misura di acquisizione;
- f. l'indicazione dell'inizio e della fine della misura di acquisizione nonché il termine entro il quale essa dev'essere eseguita;
- g. i documenti essenziali ai fini dell'autorizzazione.

Art. 29a Procedura di autorizzazione: decisione

¹ Il presidente della corte competente del TAF decide in merito alle misure di acquisizione e di accompagnamento di cui è stata fatta domanda quale giudice unico entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda del SIC motivando succintamente la sua decisione. Può affidare questo compito a un altro giudice.

² La misura di acquisizione di cui è stata fatta domanda non viene autorizzata qualora una misura identica sia già stata autorizzata sulla base di un procedimento penale contro le persone di cui all'articolo 29 capoverso 1 lettera b e l'inchiesta penale presenti una correlazione con la minaccia concreta sulla quale la misura di acquisizione del SIC intende fare chiarezza.

³ I competenti giudici dei provvedimenti coercitivi nonché il servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni forniscono al SIC e al TAF le informazioni di cui hanno bisogno.

⁴ Il presidente della corte competente del TAF può:

- a. chiedere l'audizione di uno o più rappresentanti del SIC prima di decidere;
- b. esigere un completamento degli atti o ulteriori accertamenti;
- c. subordinare a determinate condizioni l'autorizzazione delle misure di acquisizione e delle misure di accompagnamento o concederla vincolandola a oneri.

⁵ L'autorizzazione del TAF si riferisce soltanto a misure di acquisizione in Svizzera.

Art. 29b Durata dell'autorizzazione e proroga

¹ Il presidente della corte competente del TAF concede l'autorizzazione per tre mesi al massimo. Determina l'inizio dell'efficacia dell'autorizzazione. L'autorizzazione può essere prorogata di volta in volta di tre mesi al massimo.

² Se è necessaria una proroga, prima della scadenza della durata autorizzata il SIC presenta al TAF una domanda secondo l'articolo 29. Può proseguire l'esecuzione della misura di acquisizione fino al rilascio della decisione relativa all'autorizzazione e del nullaosta nel caso in cui la domanda sia stata presentata tempestivamente e la procedura subisca un ritardo dovuto a motivi non prevedibili.

³ In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione o del nullaosta per la proroga, il SIC distrugge immediatamente i dati personali acquisiti dopo la scadenza della durata autorizzata.

Art. 29c Rapporto d'attività e misure di acquisizione soggette ad autorizzazione

Il presidente della corte competente del TAF redige ogni anno un rapporto d'attività all'attenzione della Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCG).

Art. 30 cpv. 3 e 4

³ In caso di proroghe o leggere estensioni di misure di acquisizione, il capo del DDPS può decidere direttamente in merito al nullaosta dopo l'autorizzazione da parte del

TAF. Il capo del DDPS informa il capo del DFAE e il capo del DFGP in merito alla decisione.

⁴ Sono considerati leggere estensioni:

- a. la sorveglianza di altri collegamenti di telecomunicazione o di altri indirizzi postali della persona già sorvegliata;
- b. l'impiego di apparecchi di localizzazione su altri veicoli di proprietà della persona già sorvegliata;
- c. l'infiltrazione in altri sistemi e reti informatici della persona già sorvegliata;
- d. la perquisizione di altri locali, veicoli o contenitori di proprietà della persona già sorvegliata.

Art. 32, rubrica e cpv. 1 lett. c

Art. 32 Fine della misura di acquisizione

¹ Il SIC pone fine senza indugio alla misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione se:

- c. il TAF non concede l'autorizzazione o il capo del DDPS non rilascia il nullaosta.

Art. 33 cpv. 1 e 2^{bis} – 4

¹ Entro 30 giorni dalla conclusione dell'operazione, il SIC comunica alla persona sorvegliata il motivo, il genere e la durata della sorveglianza cui è stata sottoposta.

^{2bis} Il differimento della comunicazione può avvenire al verificarsi di un determinato evento o di volta in volta per un periodo fino a sei mesi.

³ Per l'autorizzazione del differimento si applicano gli articoli 29 e 29a, mentre per la rinuncia alla comunicazione gli articoli 29–30.

⁴ Se il differimento della comunicazione è richiesto dalle relazioni della Svizzera con l'estero, deve ottenere anche il nullaosta secondo l'articolo 30.

Art. 35 cpv. 2 e cpv. 3 lett. b

Concerne soltanto il testo francese

Art. 37 cpv. 3–6

³ In caso d'urgenza, il direttore del SIC può ordinare l'esecuzione immediata di una misura secondo il capoverso 2. Entro 24 ore sottopone al capo del DDPS la domanda per il proseguimento dell'esecuzione della misura.

⁴ Il capo del DDPS può porre fine con effetto immediato alla misura o decidere in merito al proseguimento dell'esecuzione della misura previa consultazione del capo del DFAE e del capo del DFGP.

⁵ Se il proseguimento dell'esecuzione della misura è rifiutato, il capo del DDPS decide in merito all'eventuale utilizzazione dei dati già acquisiti.

⁶ Se altri servizi collaborano all'esecuzione della misura, il direttore del SIC comunica loro la fine di detta misura.

Art. 39 cpv. 1, 2, secondo periodo, 3, primo periodo (concerne soltanto il testo francese) e terzo periodo, e 4 lett. b e c

¹ e ² *Concerne soltanto il testo francese*

³ ... Non è ammesso utilizzare come chiavi di ricerca dati riguardanti persone fisiche o giuridiche in Svizzera.

⁴ Il Consiglio federale disciplina:

- b. *concerne soltanto il testo francese*
- c. la durata massima del periodo durante il quale il servizio addetto all'esplorazione può conservare i dati relativi ai contenuti e ai collegamenti registrati nell'ambito dell'esplorazione.

Art. 41 cpv. 1 lett. b e d, 1^{bis}-3

¹ Se intende assegnare un mandato per l'esplorazione di segnali via cavo, il SIC presenta al TAF una domanda in cui figurano:

- b. la motivazione dell'idoneità, della necessità e della ragionevolezza dell'impiego;
- d. *concerne soltanto il testo francese.*

^{1bis} Il TAF decide entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda del SIC motivando succintamente la sua decisione.

² Per il resto, la procedura è retta dagli articoli 29-32.

³ L'autorizzazione è valida per 12 mesi al massimo. Può essere prorogata di volta in volta di sei mesi al massimo secondo la stessa procedura.

Art. 42 cpv. 1, 3 e 3^{bis}

¹ e ³ *Concerne soltanto il testo francese*

^{3bis} Il servizio addetto all'esplorazione può analizzare i segnali e i dati rilevati nel quadro di mandati esistenti al fine di ottenere dati tecnici sui flussi di dati che non può ricevere dai gestori di reti filari e dai fornitori di servizi di telecomunicazione. Il SIC può utilizzare questi riscontri per la formulazione delle domande.

Titolo prima dell'art. 44

Capitolo 4: Trattamento dei dati e controllo della qualità

Sezione 1: Categorie di dati

Art. 44

¹ Il SIC tratta dati appartenenti alle seguenti categorie:

- a. dati di cui necessita per l'adempimento di un compito di cui all'articolo 6 (dati informativi);
- b. dati di cui necessita per l'adempimento dei propri compiti amministrativi (dati amministrativi).

² Sono considerati dati informativi:

- a. i dati provenienti da fonti pubbliche e non pubbliche sui quali è stata eseguita la verifica in entrata di cui all'articolo 45 (dati grezzi); e
- b. i dati grezzi che sono stati contrassegnati per un ulteriore trattamento approfondito nonché i prodotti di tale ulteriore trattamento (dati di lavoro).

Sezione 2: Verifica dei dati in entrata

Art. 45 Verifica dei dati in entrata e attribuzione a una categoria di dati

¹ Il SIC verifica se i dati in entrata sono dati informativi o dati amministrativi e li attribuisce a una categoria.

² Se i dati sono attribuiti a entrambe le categorie, il SIC li contrassegna di conseguenza e li tratta come dati informativi; è fatto salvo l'articolo 67.

³ Se i dati non possono essere attribuiti a nessuna delle due categorie, il SIC distrugge o anonimizza i dati in questione oppure li rinvia al mittente.

⁴ Qualora, per verificare se si tratta di dati informativi, siano necessari ulteriori accertamenti, il SIC può comunicare i dati ad autorità svizzere ed estere nonché a terzi alle condizioni di cui agli articoli 59–62 e richiedere e acquisire dati supplementari che gli consentano di eseguire tale verifica. Le autorità d'esecuzione cantonali possono farlo presso autorità svizzere e terzi.

Art. 46 Verifica dell'applicazione dell'articolo 5 capoverso 5

¹ Se si tratta di dati informativi, il SIC verifica se è applicabile l'articolo 5 capoverso 5. Se l'articolo 5 capoverso 5 è applicabile e se non vi sono eccezioni secondo l'articolo 5 capoversi 6 e 8, il SIC anonimizza i dati personali.

² Per i dati personali provenienti da fonti accessibili al pubblico e per i dati personali memorizzati separatamente che provengono da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione, tale verifica è eseguita solo prima dell'utilizzazione di questi dati come dati di lavoro da parte del SIC.

Art. 47 Delega degli obblighi di verifica

Il SIC può delegare ad altri servizi dell'Amministrazione federale il compito di verificare se si tratta dati informativi e se è applicabile l'articolo 5 capoverso 5 nonché archiviare in modo automatizzato i dati verificati da tali servizi se, mediante un mandato di acquisizione sufficientemente concreto o apposite formazioni è garantito che i dati sono necessari per l'adempimento di un compito di cui all'articolo 6.

Art. 48 Misure preparatorie

Il SIC può memorizzare separatamente per un periodo di tempo limitato i dati informativi che riceve e prepararli per la verifica in entrata se il volume dei dati, la tutela del segreto o la sicurezza lo esige.

Art. 49 Contrassegnazione dei dati informativi

Il SIC contrassegna i dati informativi in particolare per la gestione dei diritti d'accesso e dei termini di conservazione nonché per la direzione politica da parte del Consiglio federale. In particolare, contrassegna:

- a. i dati che servono a individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a numeri 1-4 e 6 nonché i dati di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettere b-d;
- b. i dati che servono a individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a numero 5;
- c. i dati provenienti da fonti d'informazioni pubbliche (art. 13);
- d. i dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione (art. 26);
- e. i dati provenienti da operazioni di acquisizione all'estero (art. 36 cpv. 5);
- f. i dati per la gestione di fonti umane;
- g. i dati che servono a gestire la rete informativa integrata (art. 54 cpv. 1);
- h. i dati che tratta in applicazione dell'articolo 5 capoverso 6;
- i. i dati che tratta in applicazione dell'articolo 5 capoverso 8;
- j. i dati provenienti dall'analisi tecnica di ciberattacchi rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza;
- k. i dati delle autorità d'esecuzione cantonali;
- l. i dati di cui necessita per ulteriori accertamenti secondo l'articolo 45 capoverso 4;
- m. i dati a cui hanno accesso altre autorità (art. 55) e le autorità d'esecuzione cantonali (art. 57).

Art. 50 Dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione

¹ Il SIC garantisce che i dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione siano espressamente contrassegnati e vengano sottoposti a una verifica secondo l'articolo 46 o distrutti entro la conclusione della relativa operazione.

² Se la misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione riguarda una persona appartenente a una delle categorie professionali menzionate agli articoli 171–173 CPP⁷ la cernita e distruzione dei dati non necessari avvengono sotto la direzione del TAF. Se la misura riguarda un'altra persona, vanno distrutti anche i dati in merito ai quali una persona può avvalersi della facoltà di non deporre secondo gli articoli 171–173 CPP.

³ In casi specifici il SIC può contrassegnare come dati di lavoro i dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione, sempre che essi siano necessari per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6 capoverso 1 e che non sia applicabile l'articolo 5 capoverso 5.

Sezione 3: Trattamento di dati di lavoro

Art. 51 Dati di lavoro

¹ Prima di contrassegnare i dati grezzi come dati di lavoro (art. 44 cpv. 2), il SIC ne verifica l'esattezza.

² Il SIC può trattare dati personali che si rivelano essere falsi nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6. Contrassegna i dati in questione come falsi.

Art. 52 Trattamento da parte del SIC

¹ Il SIC può trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione, segnatamente per i seguenti scopi:

- a. per gli scopi menzionati nell'articolo 6, in particolare individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a);
- b. analizzare i dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione nonché i dati provenienti da operazioni di acquisizione all'estero comparabili a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione;
- c. valutare e gestire le fonti e i sensori informativi;
- d. gestire la rete informativa integrata (art. 54 cpv. 1);
- e. garantire il trattamento dei dati e l'archiviazione in modo lecito (art. 44–68).

² Il SIC può eseguire profilazioni, comprese profilazioni ad alto rischio, sulla base di tali dati nella misura in cui ciò sia necessario per valutare la minaccia rappresentata da una persona per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

⁷ RS 312.0

³ Il SIC può trattare dati personali a discarico se tratta già dati personali a carico relativi alla stessa persona o organizzazione.

⁴ Il Consiglio federale disciplina:

- a. il catalogo dei dati personali;
- b. i diritti d'accesso;
- c. la frequenza del controllo della qualità, considerando la gravità dell'ingerenza nei diritti costituzionali che il trattamento dei dati comporta;
- d. la durata di conservazione dei dati, considerando le esigenze specifiche per l'adempimento dei compiti secondo la presente legge;
- e. la cancellazione e la distruzione dei dati;
- f. la sicurezza dei dati.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce inoltre, in un elenco non pubblico, le categorie di stranieri di cui il SIC tratta i dati di entrata o uscita per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna della Svizzera; al riguardo, si fonda sulla situazione di minaccia del momento.

Art. 53 Trattamento da parte delle autorità d'esecuzione cantonali

¹ Le autorità d'esecuzione cantonali trattano i dati che hanno ricevuto dal SIC o che hanno acquisito conformemente alla presente legge esclusivamente nell'ambiente di lavoro messo a disposizione dalla Confederazione. Possono memorizzare per un breve periodo di tempo i dati nell'ambiente di lavoro cantonale al fine di riversarli nell'ambiente di lavoro messo a disposizione dalla Confederazione. Per i dati memorizzati nell'ambiente di lavoro cantonale si applicano le disposizioni della presente legge

² Se le autorità d'esecuzione cantonali trattano dati conformemente al diritto cantonale, provvedono affinché tali dati non contengano indicazioni riguardo all'esistenza e al contenuto di dati trattati secondo la presente legge.

³ Le autorità d'esecuzione cantonali possono comunicare i dati che hanno ricevuto dal SIC o che hanno acquisito conformemente alla presente legge nella misura in cui ciò sia necessario per individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna. Il Consiglio federale stabilisce a chi e a quale scopo possono essere comunicati questi dati.

⁴ La durata di conservazione dei dati delle autorità d'esecuzione cantonali nell'ambiente di lavoro messo a disposizione dalla Confederazione è di cinque anni al massimo.

Sezione 4: Presentazione elettronica della situazione

Art. 54

¹ La presentazione elettronica della situazione (PES) serve al SIC per gestire la rete informativa integrata.

² Il SIC utilizza la PES, insieme alle autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni, come strumento di condotta e per la comunicazione di dati allo scopo di definire e attuare misure di polizia di sicurezza, segnatamente in occasione di eventi in cui si temono atti violenti.

³ Il trattamento dei dati nella PES da parte di altre autorità sottostà alle prescrizioni del diritto in materia di protezione dei dati che si applicano a tali autorità.

Sezione 5: Diritti d'accesso

Art. 55 Accesso a dati informativi da parte di altre autorità

¹ Ai fini dell'adempimento degli scopi elencati di seguito, le seguenti autorità possono accedere mediante procedura di richiamo ai dati di lavoro contrassegnati dal SIC per verificare se il SIC tratta dati relativi a una persona, un'organizzazione, un gruppo, un oggetto o un evento secondo l'articolo 49 capoverso 1 lettera m:

- a. alle autorità d'esecuzione cantonali, per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6 capoverso 1;
- b. all'Ufficio federale di polizia (fedpol), per l'esecuzione di compiti di polizia di sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia amministrativa, nonché per l'esame di casi di sospetto riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo comunicati da istituti finanziari svizzeri;
- c. ai servizi competenti per i controlli di sicurezza relativi alle persone, per l'esecuzione di controlli secondo gli articoli 27–48 LSIn⁸;
- d. ai collaboratori dell'UDSC incaricati del perseguimento penale, per l'assunzione di compiti dell'UDSC nell'ambito del perseguimento penale se e nella misura in cui il diritto federale lo preveda;
- e. ai collaboratori dell'UDSC incaricati dell'analisi dei rischi, per la sorveglianza e il controllo del traffico di merci e persone attraverso il confine doganale;
- f. all'Aggruppamento Difesa, per la protezione preventiva dell'esercito dallo spionaggio, dal sabotaggio e da altri atti illeciti durante il servizio di promovimento della pace e il servizio attivo.

² Se dalla verifica emerge la presenza di dati, le autorità possono chiedere al SIC di comunicarli. La comunicazione dei dati avviene secondo gli articoli 59–61.

³ Il SIC può accordare alle autorità della Confederazione e dei Cantoni, per valutare le ripercussioni delle minacce in materia di politica di sicurezza e per la condotta in materia di politica di sicurezza, l'accesso ai propri prodotti informativi se è garantito che le condizioni di cui agli articoli 59–61 sono soddisfatte.

⁴ Le autorità che accedono a prodotti informativi devono provare al SIC, su sua richiesta, l'ammissibilità dei loro accessi; il SIC verifica a campione l'ammissibilità degli accessi.

⁸ RS ...

Art. 56 Accesso a dati informativi da parte dei collaboratori del SIC mediante procedura di richiamo

I seguenti collaboratori del SIC possono accedere come segue mediante procedura di richiamo ai dati informativi necessari per l'adempimento dei propri compiti:

- a. i collaboratori del SIC incaricati di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna, di assicurare il servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche o di realizzare programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 oppure di gestire i dati, di trattare le richieste d'accesso secondo l'articolo 63 o di proteggere la sicurezza del SIC, ai dati di cui all'articolo 49 lettere a, b, c, g, h, i e l;
- b. i collaboratori del SIC incaricati dell'esecuzione di una misura di acquisizione e dell'analisi dei risultati, ai dati di cui all'articolo 49 lettere d ed e in relazione con tale misura di acquisizione;
- c. i collaboratori del SIC che partecipano alla gestione di un'operazione o di una fonte, ai dati di cui all'articolo 49 lettera f in relazione con tale operazione o fonte;
- d. i collaboratori del SIC incaricati dell'analisi di dati tecnici relativi a ciberattacchi rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza, ai dati di cui all'articolo 49 lettera j
- e. i collaboratori del SIC incaricati dell'esercizio e dell'ulteriore sviluppo delle soluzioni informatiche, ai dati che sono assolutamente necessari a tal fine, con accesso limitato alla durata dell'adempimento del mandato;
- f. tutti i collaboratori del SIC, ai dati di cui all'articolo 13.

Art. 57 Accesso a dati informativi da parte dei collaboratori delle autorità d'esecuzione cantonali mediante procedura di richiamo

¹ I collaboratori delle autorità d'esecuzione cantonali incaricati di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna, di assicurare il servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche o di realizzare programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati di cui all'articolo 49 lettera k necessari per l'adempimento dei loro compiti.

² I collaboratori delle autorità d'esecuzione cantonali hanno inoltre accesso ai rapporti da esse redatti di propria iniziativa o su mandato del SIC e trasmessi al SIC nonché ai dati registrati dal SIC secondo l'articolo 13;

³ Il SIC può consentire anche ai collaboratori di altre autorità d'esecuzione cantonali l'accesso a tali dati mediante procedura di richiamo per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6 capoverso 1.

⁴ L'organo di controllo della qualità del SIC ha accesso ai dati informativi di tutte le autorità d'esecuzione cantonali.

Art. 58 Accesso alla PES mediante procedura di richiamo

¹ I collaboratori del SIC, delle competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni nonché della Polizia di Stato del Principato del Liechtenstein incaricati della condotta in materia di politica di sicurezza oppure della valutazione o della gestione di eventi che incidono sulla situazione hanno accesso mediante procedura di richiamo alla PES per i seguenti scopi:

- a. gestire la rete informativa integrata (art. 54 cpv. 1);
- b. utilizzare la PES come strumento di condotta;
- c. comunicare dati allo scopo di definire e attuare misure di polizia di sicurezza, segnatamente in occasione di eventi in cui si temono atti violenti.

² In occasione di eventi particolari, il SIC può concedere a enti privati e ad autorità di sicurezza e di polizia estere l'accesso temporaneo mediante procedura di richiamo ai dati della PES di cui necessitano per l'adempimento dei loro compiti in relazione con la gestione dell'evento.

Art. 58a Accesso a dati amministrativi mediante procedura di richiamo

¹ I collaboratori del SIC hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati amministrativi.

² I collaboratori delle autorità d'esecuzione cantonali hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati amministrativi del SIC che sono memorizzati nel loro ambiente di lavoro messo a disposizione dalla Confederazione.

³ Il SIC può concedere a persone esterne l'accesso temporaneo mediante procedura di richiamo a dati amministrativi nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento di un mandato o per la manutenzione e l'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura informatica.

Sezione 6: Controllo della qualità

Art. 58b Dati personali informativi del SIC

¹ Il SIC verifica periodicamente se necessita ancora dei dati di lavoro che ha attribuito a una persona in adempimento dei compiti di cui all'articolo 6 capoverso 1. Se non necessita più di tali dati di lavoro, cancella i dati non più necessari.

² Il SIC rettifica, cancella o contrassegna i dati personali inesatti riscontrati in occasione della verifica; è fatto salvo l'articolo 51 capoverso 2.

³ L'organo interno di controllo della qualità del SIC assume in particolare i compiti seguenti:

- a. verifica, per tutti i dati di lavoro che il SIC tratta e ha attribuito a una persona in adempimento del compito di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a numero 5, se il SIC necessita di tali dati a tal fine, se i dati sono esatti e se l'articolo 5 capoverso 5 è stato rispettato;

- b. controlla a campione la legalità, la proporzionalità e l'esattezza dei dati personali informativi trattati dal SIC negli altri settori di compiti;
- c. insieme al responsabile della protezione dei dati del SIC, organizza la formazione interna dei collaboratori del SIC e delle autorità d'esecuzione cantonali ai fini del rispetto delle prescrizioni della presente legge relative al trattamento dei dati.

⁴ Il controllo della qualità dei dati personali del sistema d'informazione PES compete all'autorità che li ha memorizzati.

Art. 58c Dati personali informativi delle autorità d'esecuzione cantonali

¹ L'organo di controllo della qualità del SIC verifica a campione la legalità, la proporzionalità e l'esattezza del trattamento dei dati personali informativi da parte delle autorità d'esecuzione cantonali.

² Il SIC informa le autorità d'esecuzione cantonali se i rapporti inviati da queste ultime contengono dati personali che non sono necessari ai fini dell'adempimento di un compito di cui all'articolo 6 o che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 5 capoverso 5. Tali dati personali vanno distrutti o anonimizzati sia presso il SIC sia presso le autorità d'esecuzione cantonali.

Titolo prima dell'art. 59

Capitolo 4a: Disposizioni particolari sulla protezione dei dati

Sezione 1: Comunicazione di dati personali da parte del SIC

Art. 59 Verifica dei dati personali prima della comunicazione

Prima di ogni comunicazione di dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione e dati personali risultanti da una profilazione, il SIC si assicura che tali dati soddisfino le prescrizioni legali e che la loro comunicazione sia ammessa e necessaria nel caso concreto.

Art. 60 cpv. 1 e 3

¹ Il SIC comunica dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione e dati personali risultanti da una profilazione, ad autorità svizzere nella misura in cui ciò sia necessario per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna. Il Consiglio federale determina le autorità interessate.

³ Il SIC comunica a un'autorità di perseguimento penale dati personali provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione ogniqualvolta contengano indizi concreti di un reato il cui perseguimento può dar luogo a una misura di sorveglianza comparabile in virtù del diritto processuale penale.

Art. 61 cpv. 1

¹ Il SIC può comunicare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione e dati personali risultanti da una profilazione, ad autorità estere. Prima di ogni comunicazione verifica che essa sia ammessa.

Art. 62 Comunicazione di dati personali a terzi

La comunicazione di dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione e dati personali risultanti da una profilazione, a terzi è ammessa unicamente se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a. la persona interessata vi ha acconsentito o la comunicazione è inequivocabilmente nel suo interesse;
- b. la comunicazione è necessaria per sventare una grave minaccia immediata;
- c. la comunicazione è necessaria per motivare una richiesta d'accesso;
- d. la comunicazione è necessaria ai fini della verifica di cui all'articolo 46.

Titolo prima dell'art. 63

Sezione 2: Diritto d'accesso

Art. 63 Diritto d'accesso a dati amministrativi

Il diritto d'accesso a dati esclusivamente amministrativi è retto dagli articoli 25 e 26 LPD⁹.

Art. 63a Diritto d'accesso a dati informativi

¹ Il SIC informa il richiedente se tratta dati personali che lo concernono. Per i motivi di cui all'articolo 26 LPD¹⁰ può rifiutare, limitare o differire l'informazione.

² Qualora differisca l'informazione, non appena vengono meno i motivi del differimento, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni in virtù della LPD purché la fornitura di tali informazioni non comporti un onere di lavoro eccessivo.

³ Il SIC rende attento il richiedente al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati personali che lo concernono sono trattati in modo lecito, se il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'informazione sono giustificati e se l'informazione di cui al capoverso 1 è stata fornita correttamente.

⁴ Su domanda del richiedente, l'IFPDT effettua la verifica di cui al capoverso 3; comunica al richiedente che nessun dato personale che lo concerne è trattato in modo illecito oppure che, a seguito di errori nel trattamento dei dati personali o nella fornitura dell'informazione oppure riguardanti il rifiuto, la limitazione, il differimento o il

⁹ RS 235.1

¹⁰ RS 235.1

contenuto dell'informazione, ha aperto un'inchiesta secondo l'articolo 49 LPD. Tale comunicazione sostituisce l'informazione secondo l'articolo 49 capoverso 4 LPD.

⁵ Se l'IFPDT riscontra errori nel trattamento dei dati o riguardanti il rifiuto, la limitazione, il differimento o il contenuto dell'informazione, dispone che tali errori vengano corretti.

⁶ La comunicazione di cui al capoverso 4 ha sempre lo stesso tenore e non viene motivata. L'IFPDT rende attento il richiedente al fatto che può domandare al TAF di verificare la comunicazione di cui al capoverso 4.

⁷ Qualora il richiedente renda verosimile che un rifiuto, una limitazione o un differimento dell'informazione gli arrecherebbe un danno rilevante e irreparabile, l'IFPDT può ordinare al SIC di fornire immediatamente, a titolo eccezionale, le informazioni richieste, sempre che ciò non rappresenti una minaccia o un pericolo per la sicurezza interna o esterna

⁸ Le informazioni di cui ai capoversi 1 e 2 e le comunicazioni di cui ai capoversi 3 e 4 non sono impugnabili.

Art. 64 Disposizioni particolari sul diritto d'accesso

L'obbligo di informazione sui dati personali contenuti nella PES compete alle autorità della Confederazione e dei Cantoni che li hanno memorizzati.

Art. 65 Verifica da parte del TAF

¹ Su domanda del richiedente, il TAF effettua la verifica di cui all'articolo 63a capoverso 6 e gli comunica che la stessa ha avuto luogo.

² Se riscontra errori nel trattamento dei dati o riguardanti il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'informazione, il TAF invia al SIC una decisione in cui dispone che tali errori vengano corretti.

Art. 66

Abrogato

Titolo prima dell'art. 68

Sezione 3: Archiviazione

Art. 68 cpv. 1 e 4

¹ Il SIC e l'autorità di vigilanza indipendente offrono all'Archivio federale, per l'archiviazione, i dati e gli altri documenti non più necessari o destinati alla cancellazione. I dati e gli altri documenti del SIC e dell'autorità di vigilanza indipendente sono archiviati in locali particolarmente protetti. Essi sottostanno a un termine di protezione di 50 anni.

⁴ Il SIC e l'autorità di vigilanza indipendente distruggono, dopo l'avvenuto versamento, i dati versati all'Archivio federale e, dopo l'avvenuta cancellazione, i dati e gli altri documenti che l'Archivio federale considera privi di valore archivistico.

Art. 70 cpv. 1 lett. d e cpv. 3

Cpv. 1 lett. d abrogata

³ Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali riguardanti la collaborazione internazionale in materia di attività informative con riferimento alla protezione delle informazioni e alla formazione nonché la partecipazione a sistemi d'informazione automatizzati internazionali secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera e. Può inoltre concludere trattati internazionali classificati «segreto» secondo l'articolo 13 capoverso 3 della legge sulla sicurezza delle informazioni.

Art. 74 cpv. 4-7

Abrogati

Art. 75 Autocontrollo da parte del SIC

Mediante adeguate misure di assicurazione della qualità e di controllo il SIC garantisce che tanto in seno al SIC quanto da parte delle autorità d'esecuzione cantonali l'esecuzione della presente legge sia conforme al diritto.

Art. 77 cpv. 2, dal secondo al quarto periodo

² ... L'autorità di vigilanza indipendente inoltra ogni anno la bozza del proprio preventivo al Consiglio federale tramite il DDPS. Il Consiglio federale la trasmette all'Assemblea federale senza modifiche. L'autorità di vigilanza indipendente assume il proprio personale.

Art. 78 Attività di vigilanza dell'autorità di vigilanza indipendente

¹ L'autorità di vigilanza indipendente vigila sulle attività informative del SIC, delle autorità d'esecuzione cantonali nonché di terzi e di altri servizi da esso incaricati. Verifica la legalità, l'adeguatezza e l'efficacia delle attività.

² L'autorità di vigilanza indipendente ha accesso a tutte le informazioni e a tutti i documenti utili nonché a tutti i locali dei servizi sottoposti a vigilanza. Può esigere fotocopie dei documenti consultati. Nel quadro delle proprie attività di vigilanza può chiedere ad altri servizi della Confederazione e dei Cantoni di fornirle informazioni nonché l'accesso a documenti, sempreché vi sia un nesso tra tali informazioni e la collaborazione tra questi servizi e i servizi sottoposti a vigilanza.

³ Per adempiere le proprie attività di vigilanza, l'autorità di vigilanza indipendente può accedere a tutti i dati dei servizi sottoposti a vigilanza; può altresì accedere a dati personali degni di particolare protezione. I dati rilevati possono essere memorizzati solo fino al termine della verifica. Il responsabile verbalizza gli accessi ai dati.

⁴ Per adempiere le proprie attività di vigilanza, l'autorità di vigilanza indipendente può esigere la collaborazione dei fornitori di servizi postali e di telecomunicazione e l'accesso ai loro locali.

Art. 78a Risultato delle verifiche e attuazione delle raccomandazioni

¹ L'autorità di vigilanza indipendente comunica per scritto al DDPS il risultato delle proprie verifiche. Può formulare raccomandazioni destinate a tutti i servizi su cui vigila secondo l'articolo 78 capoverso 1.

² Il DDPS provvede all'attuazione delle raccomandazioni. Se rifiuta una raccomandazione, la sottopone al Consiglio federale per decisione.

³ L'autorità di vigilanza indipendente comunica per scritto il risultato delle proprie verifiche ai servizi responsabili dei Cantoni. Informa l'organo di vigilanza cantonale in merito alle raccomandazioni che rivolge alle autorità d'esecuzione cantonali.

⁴ L'organo di vigilanza cantonale provvede all'attuazione delle raccomandazioni che sono di esclusiva competenza cantonale. Se rifiuta una raccomandazione, la sottopone ai servizi cantonali responsabili per la decisione.

Art. 78b Coordinamento interno

L'autorità di vigilanza indipendente coordina le proprie attività con le attività di vigilanza parlamentare e con le attività di altri servizi di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni.

Art. 78c Collaborazione con autorità di vigilanza e organizzazioni estere

Considerando l'articolo 70 capoverso 1 lettera f, per l'esecuzione della vigilanza l'autorità di vigilanza indipendente può collaborare con autorità di vigilanza e organizzazioni estere:

- a. ricevendo o trasmettendo dati pertinenti;
- b. organizzando congiuntamente colloqui specialistici e convegni o partecipandovi.

Art. 78d Rapporto d'attività e informazione del pubblico

L'autorità di vigilanza indipendente informa in merito alle proprie attività in un rapporto annuale; il rapporto è pubblicato.

Art. 79

Abrogato

Art. 80 cpv. 4, primo periodo

⁴ Annualmente, o secondo necessità, il DDPS informa il Consiglio federale e la DelCG in merito allo scopo e al numero di identità fittizie utilizzate dai collaboratori

del SIC, dalle autorità d'esecuzione cantonali, dai servizi svizzeri che operano su mandato del SIC e da fonti umane.

Art. 83 cpv. 2

² I ricorsi contro decisioni concernenti l'obbligo speciale d'informazione dei privati, gli obblighi dei gestori di reti filari e dei fornitori di servizi di telecomunicazione nell'ambito dell'esplorazione di segnali via cavo nonché il divieto di determinate attività e di organizzazioni non hanno effetto sospensivo.

Titolo dopo l'art. 83

Capitolo 6a: Disposizioni penali, giurisdizione e comunicazione

Art. 83a Violazione del divieto di organizzazioni

¹ Chiunque partecipa sul territorio svizzero a una delle organizzazioni o a uno dei gruppi vietati secondo l'articolo 74 capoverso 1, mette a disposizione risorse umane o materiale, organizza azioni propagandistiche in suo favore o a sostegno dei suoi obiettivi, recluta adepti o promuove in altro modo le sue attività, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

² Il giudice può attenuare la pena (art. 48a CP¹¹), se l'autore si sforza d'impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione o del gruppo.

³ È punibile secondo il capoverso 1 anche chi commette il reato all'estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. È applicabile l'articolo 7 capoversi 4 e 5 CP.

Art. 83b Violazione del divieto di determinate attività

¹ Chiunque intenzionalmente viola un divieto di determinate attività secondo l'articolo 73 capoverso 1 è punito con la multa fino a 100 000 franchi.

² Se il colpevole ha agito per negligenza, la multa è di 40 000 franchi al massimo.

Art. 83c Disobbedienza a decisioni e violazione dell'obbligo del segreto

¹ Sempre che non abbia commesso un reato più grave secondo un'altra legge, è punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

- a. non dà seguito nei termini impartiti a una decisione intimatagli dal SIC o dal servizio preposto all'esecuzione con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo;
- b. non ha mantenuto il segreto nei confronti di terzi secondo l'articolo 25 capoverso 1^{bis} o secondo l'articolo 43 capoverso 3.

² Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974¹² sul diritto

¹¹ RS 311.0

¹² RS 313.0

penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l'azienda (art. 7 DPA).

Art. 83d Giurisdizione

¹ I reati di cui all'articolo 83c sono perseguiti e giudicati dal SIC conformemente alla DPA¹³. Se i reati di cui all'articolo 83c sono commessi nel quadro dell'esplorazione di segnali via cavo, tali compiti competono al servizio preposto all'esecuzione.

² Il perseguimento e il giudizio dei reati di cui agli articoli 83a e 83b sottostanno alla giurisdizione federale.

Art. 83e Comunicazione

Le autorità competenti comunicano senza indugio e gratuitamente al SIC tutte le decisioni nella loro versione integrale.

Art. 85 capoverso 2

Abrogato

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1 Legge federale del 21 marzo 1997¹⁴ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Art. 2 cpv. 2 lett. f

² Sono misure preventive di polizia:

- f. le misure di cui alla sezione 5b contro atti violenti in occasione di dimostrazioni o manifestazioni.

Titolo prima dell'art. 24h

Sezione 5b: Misure contro atti violenti in occasione di dimostrazioni o manifestazioni.

Art. 24h Divieto di recarsi in un Paese determinato

¹ Fedpol può vietare a una persona, per un periodo determinato, di lasciare la Svizzera per recarsi in un Paese determinato se:

- a. essa è stata condannata perché ha partecipato, o eccezionalmente se vi sono prove della polizia in merito a tale partecipazione, ad atti violenti contro persone o oggetti in occasione di una dimostrazione o manifestazione in Svizzera o all'estero; e
- b. in base a indizi concreti e attuali si deve presumere che essa lascerà la Svizzera per partecipare ad atti violenti contro persone o oggetti in occasione di una manifestazione o dimostrazione di carattere internazionale nel Paese di destinazione.

² Per prove della polizia secondo il capoverso 1 lettera a si intendono segnatamente:

- a. denunce a seguito di accertamenti della polizia;
- b. decisioni di tenuta a distanza e di allontanamento da parte della polizia.

³ Durante il divieto è vietato lasciare la Svizzera per raggiungere il Paese di destinazione. Fedpol può autorizzare eccezioni, se la persona interessata fa valere motivi gravi.

⁴ Il divieto è segnalato nel RIPOL. Fedpol lo comunica alle autorità di frontiera nonché alle autorità di sicurezza competenti all'estero.

¹⁴ RS 120

Art. 24i Richiesta

La richiesta di ordinare il divieto di recarsi in un Paese determinato può essere presentata dall'autorità cantonale o comunale competente e dal SIC. La richiesta deve essere motivata.

Art. 24j Durata del divieto di recarsi in un Paese determinato

Il divieto di recarsi in un Paese determinato decorre al massimo a partire da tre giorni prima della manifestazione sportiva fino alla sua conclusione.

Art. 24k Limite di età

Il divieto di recarsi in un Paese determinato è pronunciato solo contro persone che hanno compiuto i 15 anni.

Art. 24l Trattamento e comunicazione dei dati

¹ Ai fini della richiesta di un divieto di recarsi in un Paese determinato, il SIC e le autorità cantonali o comunali competenti possono trattare dati personali degni di particolare protezione.

² Per verificare se le condizioni per ordinare il divieto di recarsi in un Paese determinato sono soddisfatte e per eseguirlo, fedpol può trattare dati personali degni di particolare protezione.

³ Ai fini dell'attuazione del divieto di recarsi in un Paese determinato, i collaboratori dell'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC) impiegati per i controlli di persone possono trattare i relativi dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione.

⁴ Le autorità federali e cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità cantonali di esecuzione delle pene, le autorità di protezione dei minori e degli adulti, i servizi specializzati in materia di integrazione, gli uffici controllo degli abitanti, della migrazione, della gioventù e sociali possono comunicarsi a vicenda i dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione, necessari per l'adempimento dei compiti secondo la presente sezione. È fatto salvo l'articolo 6 capoverso 2.

⁵ Fedpol può comunicare dati personali degni di particolare protezione ad autorità di sicurezza estere se i dati sono necessari ai fini dell'attuazione del divieto di recarsi in un Paese determinato e se il destinatario li utilizza esclusivamente a questo scopo. La comunicazione è ammessa soltanto alle condizioni di cui alla sezione 3 LPD¹⁵.

Art. 24m Tutela giurisdizionale

¹ La decisione pronunciata da fedpol può essere impugnata con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

¹⁵ FF 2020 6695

² Il ricorso non ha effetto sospensivo. L'autorità di ricorso può accordare d'ufficio o su richiesta di una parte un effetto sospensivo a un ricorso se non ne risulta pregiudicato lo scopo della misura.

2 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione¹⁶

Art. 111 cpv. 5 lett. f

⁵ La SEM può rendere accessibili i dati registrati in virtù del capoverso 2 alle seguenti autorità o servizi, mediante procedura di richiamo, sempreché tali autorità o servizi ne abbisognino per l'adempimento dei loro compiti:

- f. il SIC, per l'accertamento ai fini dell'identificazione.

3 Legge sul Parlamento¹⁷

Art. 142 cpv. 2 e 3

² Riprende nel suo disegno di preventivo e nel consuntivo della Confederazione, senza modificarli, i progetti di preventivo e i consuntivi dell'Assemblea federale, dei tribunali della Confederazione, del Controllo federale delle finanze, del Ministero pubblico della Confederazione, dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e dell'autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative.

³ Il Tribunale federale difende i progetti di preventivo e il consuntivo dei tribunali della Confederazione dinnanzi all'Assemblea federale. Per l'Assemblea federale questo compito è assunto dalla Delegazione amministrativa, per il Controllo federale delle finanze dalla Delegazione delle finanze, per il Ministero pubblico della Confederazione dall'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione. L'IFPDT, l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e l'autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative difendono essi stessi i loro progetti di preventivo e i loro consuntivi dinnanzi all'Assemblea federale.

4 Codice penale svizzero¹⁸

Art. 66a cpv. 1 lett. p

¹ Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta:

¹⁶ RS 142.20

¹⁷ RS 171.10

¹⁸ RS 311.0

- p. infrazione secondo l'articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 2015¹⁹ sulle attività informative (LAIIn).

5 Assistenza in materia penale²⁰

Art. 11a cpv. 3

³ L'Ufficio federale di polizia, la Segreteria di Stato della migrazione e il Servizio delle attività informative della Confederazione hanno accesso ai dati di cui al capoverso 2 lettera a mediante una procedura di richiamo. L'Ufficio federale di polizia ha parimenti accesso ai dati di cui al capoverso 2 lettera b, mediante una procedura di richiamo, nella misura in cui esegue i compiti dell'Ufficio federale di giustizia secondo la presente legge.

6 Legge federale del 13 giugno 2008²¹ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Art. 15 cpv. 1 lettera h

¹ Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- h. segnalare le persone nei confronti delle quali è stato pronunciato un divieto di recarsi in un Paese determinato ai sensi dell'articolo 24c o 24h della legge federale del 21 marzo 1997²² sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).

Art. 18 cpv. 5 lett. d

⁵ I sistemi contengono inoltre, separatamente dagli altri dati:

- d. informazioni necessarie per ordinare misure volte alla prevenzione di atti violenti in occasione di dimostrazioni o manifestazioni secondo la sezione 5b LMSI²³.

Art. 18a Controllo del personale da parte di fedpol

1 Per garantire la sua protezione e la sicurezza dei suoi collaboratori, delle sue installazioni e dei dati che tratta, fedpol può:

- a. in presenza di indizi concreti di minaccia acuta per la sua sicurezza, raccogliere informazioni rilevanti sotto il profilo della sicurezza su un collaboratore

¹⁹ RS 121

²⁰ RS 351.1

²¹ RS 361

²² RS 120

²³ RS 120

nonché acquisire e trattare dati provenienti da fonti accessibili al pubblico e da sistemi d'informazione a esso accessibili nonché dai suoi propri dati per valutare se deve avviare un nuovo controllo di sicurezza relativo alle persone;

- b. fino al termine di un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo gli articoli 27–48 e seguenti della legge del 18 dicembre 2020²⁴ sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) su una persona che rientra nella rosa ristretta dei candidati ai fini di un'assunzione presso fedpol, richiedere informazioni rilevanti sotto il profilo della sicurezza e acquisire e trattare dati provenienti da fonti accessibili al pubblico e da sistemi d'informazione a esso accessibili nonché dai suoi propri dati.

² Le misure di cui alla lettera a necessitano del consenso scritto di un membro della direzione.

7 Legge militare²⁵

Art. 99 cpv. 5, secondo periodo

⁵ ... La vigilanza sul servizio informazioni è retta dagli articoli 78–78d LAIn.

8 Legge sulle armi²⁶

Art. 9 cpv. 2

² L'autorità chiede previamente il parere dell'autorità cantonale di cui all'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 2015²⁷ sulle attività informative.

Art. 32c cpv. 7

⁷ I dati del sistema d'informazione di cui all'articolo 32a capoverso 3 possono essere resi accessibili, per mezzo di una procedura di richiamo, alle autorità di perseguimento penale e alle autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione, alle autorità di polizia cantonali, all'Ufficio federale di polizia (fedpol), al Servizio delle autorità informative della Confederazione nonché alle autorità doganali e ai servizi competenti dell'amministrazione militare per l'adempimento dei loro compiti legali.

²⁴ RS... (FF 2020 8755)

²⁵ RS **510.10**

²⁶ RS **514.54**

²⁷ RS **121**

9 Legge sul casellario giudiziale²⁸

Art. 46 lett. b n. 1, frase introduttiva e quarto trattino, e lett. c, frase introduttiva nonché quarto trattino

Le seguenti autorità collegate possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati figuranti nell'estratto 2 per autorità (art. 38), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso:

- b. il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC):
 - 1. per individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 2015²⁹ sulle attività informative (LAI), in particolare per:
 - esaminare la reputazione di fonti umane,
- c. le autorità d'esecuzione cantonali di cui all'articolo 9 LAIn:
 - 1. per individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 LAIn, in particolare per:
 - esaminare la reputazione di fonti umane;

10 Legge del 18 marzo 2005³⁰ sulle dogane

Art. 110e cpv. 3 lett. c

Le seguenti persone hanno accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati di cui al capoverso 2 lettere a–c:

- c. i collaboratori del Servizio delle attività informative della Confederazione competenti per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a numeri 1–3, 5 e 6 della legge federale del 25 settembre 2015³¹ sulle attività informative.

11 Legge federale del 19 dicembre 1958³² sulla circolazione stradale

Art. 89e lett. a

I servizi seguenti possono accedere mediante procedura di richiamo ai seguenti dati:

- a. le autorità di polizia e il Servizio delle attività informative della Confederazione, per quanto attiene ai dati di cui necessitano per il controllo dell'autorizzazione a condurre e dell'ammissione alla circolazione, per l'identificazione del detentore e del suo assicuratore e per la ricerca di veicoli;

²⁸ RS... (FF 2016 4315)

²⁹ RS 121

³⁰ RS 631.0

³¹ RS 121

³² RS 741.01

12 Legge federale del 18 marzo 2016³³ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 14a Interfaccia con il SIC

¹ Una copia dei dati contenuti nel sistema di trattamento può essere messa a disposizione del SIC mediante procedura di richiamo, sempre che:

- a. il diritto applicabile consenta tale trattamento dei dati; e
- b. sia garantito che soltanto le persone incaricate della misura in questione secondo la LAIn abbiano accesso ai dati.

² Il trasferimento può essere eseguito soltanto da una persona che ha diritto di accedere al sistema di trattamento in virtù della presente legge e di accedere ai dati del SIC.

Art. 39 cpv. 4

⁴ Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974³⁴ sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l'azienda (art. 7 DPA).

13 Legge del 20 dicembre 1946³⁵ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 50a cpv. 1 lett. d^{bis}

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG³⁶:

- ^{d^{bis}} al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o alle autorità d'esecuzione cantonali a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015³⁷ sulle attività informative;

³³ RS 780.1
³⁴ RS 313.0
³⁵ RS 831.10
³⁶ RS 830.1
³⁷ RS 121

14 Legge federale del 19 giugno 1959³⁸ su l'assicurazione per l'invalidità

Art. 66a cpv. 1 lett. c

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG³⁹:

- a. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o alle autorità d'esecuzione cantonali a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015⁴⁰ sulle attività informative;

15 Legge federale del 25 giugno 1982⁴¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 86a cpv. 2 lett. g

² Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

- a. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o alle autorità d'esecuzione cantonali a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015⁴² sulle attività informative.

16 Legge federale del 20 marzo 1981⁴³ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 97 cpv. 1 lett. h^{bis}

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG⁴⁴:

- ^{h^{bis}} al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o alle autorità d'esecuzione cantonali a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015⁴⁵ sulle attività informative;

38 RS 831.20

39 RS 830.1

40 RS 121

41 RS 831.40

42 RS 121

43 RS 832.20

44 RS 830.1

45 RS 121

17 Legge federale del 19 giugno 1992⁴⁶ sull'assicurazione militare

Art. 95a cpv. 1 lett. h^{bis}

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG⁴⁷:

h^{bis} al SIC o alle autorità d'esecuzione cantonali a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015⁴⁸ sulle attività informative;

⁴⁶ RS **833.1**

⁴⁷ RS **830.1**

⁴⁸ RS **121**

